

1203

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2 copie Es. proc.
2 copie Es. attr.
1 copia conf. INPS
TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª sezione Lavoro e Prev.
Facciate n. *Paparo*
Richiedente *Piccolino*
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/8/73 n. 533)
Napoli **6 FEB 2007**
Il Cancelliere

Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Luparelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 22/11/2007 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione previdenza, al n.26249/04

TRA

Calabrese Michele, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Paparo e Claudia Piccolino, come da procura in atti, presso il cui studio in Napoli ha eletto domicilio

Ricorrente

E

INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv.to Giuseppe Lenguito, elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell'ente

Resistente

OGGETTO: rivalutazione contributiva ex art.13 l. 257/92 e n. 271/93 e succ. modifiche

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di ricorso depositato il 2 dicembre 2004 il ricorrente in epigrafe esponeva:

Pretura Circondariale di Nola Sez. Lavoro

di avere lavorato dal luglio 1978 alle dipendenze della società Ferrovie dello Stato s.p.a. e di essere passato poi dal 1° luglio 2001 alle dipendenze di Trenitalia s.p.a. con mansioni di aggiustatore meccanico, e di avere lavorato dapprima presso il deposito smaltimento di Torino in qualità di addetto alle lavorazioni meccaniche e pneumatiche e alla scoibentazione di amianto dai rotabili diesel e dal settembre 1985 presso l'Officina riparazioni di Santa Maria La Bruna, in qualità di addetto alle riparazioni delle unità frenanti presso il reparto cilindro e freno; di essere stato utilizzato presso l'Officina di Santa Maria La Bruna anche per la scoibentazione dell'amianto dalle carrozze ferroviarie nella c.d. zona A e nella c.d. zona B, per la rimozione delle guarnizioni contenenti amianto e che nello svolgimento della propria prestazione lavorativa era stato esposto in maniera continuativa, ininterrotta e significativa, per un periodo superiore ai dieci anni, all'amianto.

Espono di avere presentato domanda amministrativa alla competente sede locale dell'INPS per ottenere il beneficio della rivalutazione previsto dall'art. 13 della legge n. 271/1993, nella misura dell'1,50% delle settimane di contribuzione, relative al periodo di esposizione all'amianto, con la conseguente ricostituzione della posizione contributiva.

Ciò premesso chiedeva:

accertarsi l'esposizione all'amianto nei periodi indicati in ricorso e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del beneficio della rivalutazione di 1,50 delle settimane di contribuzione relative al periodo dal 4.1.1978 a tutt'oggi e per l'effetto condannare l'INPS ad accordare al lavoratore ricorrente, con

decorrenza di legge, i trattamenti di natura assistenziale riferiti alle prestazioni antinfortunistiche e di prevenzione delle malattie professionali nonché e in ogni caso i trattamenti di natura pensionistica conseguenziali all'applicazione della legge 257/92 e 271/93 accreditando tutti i benefici concessi e in particolare l'aumento del 1,50% dell'anzianità contributiva maturata, con riferimento all'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria ovvero, in subordine, con riferimento al periodo, pluridecennale, di esposizione accertata all'amianto.

Con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore anticipatario.

L'INPS, regolarmente evocato in giudizio, si costituiva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

MOTIVAZIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta.


L'art.13 comma 8°, della legge 257/92 (così come modificato dall'art. 1 bis, del D.L. 05.06.93, n. 169. convertito nella L. 271/93) ha previsto che "Per i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse, che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita

dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5".

Con tale normativa il legislatore ha inteso incentivare la dismissione delle attività produttive connesse alla produzione ed alla lavorazione dell'amianto, come espressamente enunciato all'art.1. La diretta conseguenza di tale obiettivo è, perciò, la soppressione dei posti di lavoro assorbiti da tale attività. Pertanto il legislatore, al fine di consentire ed incentivare l'allontanamento dei lavoratori da un'occupazione potenzialmente dannosa per la salute, ha voluto evitare la perdita di anzianità contributiva, in modo tale da accelerare il conseguimento delle prestazioni pensionistiche in favore dei lavoratori costretti a cambiare o a perdere il lavoro nel settore amianto. Tale finalità, giustifica la concessione del beneficio a prescindere dalla contrazione di malattia professionale, e di conseguenza ne esclude la natura risarcitoria.

Com'è noto la Cassazione (Cass. 6605/98,6620/98,7407/98) ha chiarito che la norma in questione deve essere interpretata nel suo dato letterale, riconoscendosi il beneficio esclusivamente in favore dei lavoratori in servizio al momento della sua entrata in vigore.

La norma in esame, prima della sua modifica, aveva previsto la rivalutazione dei periodi assicurativi dei lavoratori esposti al rischio amianto per oltre dieci anni, con riferimento ai dipendenti di imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima, pur se in corso di dismissione. Tuttavia, in sede




di conversione del D.L.n.169/93 la sua formulazione fu modificata, non ritenendosi giusto il solo riferimento alla tipologia delle imprese quale condizione dell'erogazione del beneficio; con la conseguenza che, in sede di conversione, si è fatto riferimento ai soli lavoratori, confermando l'esigenza di attribuire centralità, ai fini dell'applicazione del beneficio, all'assoggettamento dei lavoratori all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, escludendo ogni selezione derivante dalla tipologia dell'attività produttiva delle imprese (cfr. Corte Cost.n.5/2000), carattere che, pertanto, non costituisce requisito necessario ai fini dell'erogazione del beneficio.

La disciplina in materia di benefici da esposizione all'amianto risulta modificata dall'art.47 L.326 del 24.11.2003 (cd. Finanziaria 2004), di conversione del D.L. 269/2003.

Tale norma prevede che:

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in



vigore del presente decreto.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori



che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Come si evince dal tenore della disposizione in commento, essa disciplina un duplice regime applicativo, a seconda che i lavoratori abbiano in corso di maturazione alla data di entrata in vigore della legge, i requisiti di esposizione all'amianto, previsti per il beneficio pensionistico, esposizione avente i requisiti di cui al comma III dell'articolo, ovvero abbiano già maturato detti requisiti alla data medesima.

Nel primo caso, il regime prevede, a modifica della precedente disciplina, una riduzione del coefficiente moltiplicatore, ed una sua rilevanza ai soli fini della entità del trattamento pensionistico, ma non altresì in ordine alla determinazione dell'anzianità di servizio ai fini di accesso alla pensione.

Inoltre, l'esposizione viene specificamente individuata in termini quantitativi con un fattore di fibre per litro di aria, comportando quindi un limite minimo al di sotto del quale il beneficio non può essere riconosciuto.

L'altro regime è rimasto fermo in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore della L.326/03 i requisiti di esposizione all'amianto sulla base della previgente disciplina: per essi, non possono ritenersi applicabili né il limite quantitativo minimo di esposizione


espresso in fibre/litro dal comma III dell'art.47, né la riduzione del coefficiente di moltiplicazione, né tampoco la sua applicabilità alla sola entità della prestazione pensionistica: a tale considerazione si perviene sulla scorta di un chiaro inciso posto dal legislatore nella formulazione iniziale del VI co. dell'art.47.

Nel caso in esame, alla luce della documentazione in atti, deve ritenersi che il ricorrente abbia già maturato il requisito di esposizione all'amianto come disciplinato dall'art.13, co. VII l.257/92 come modificato dalla L.271/93.

Infatti il ricorrente ha inoltrato all'INAIL richiesta per il riconoscimento dei benefici in data 1.10.2002 sulla base del ritenuta sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per il conseguimento della rivalutazione contributiva.

Nel merito si osserva che dalla documentazione allegata scaturisce la prova dell'esposizione ultradecennale ininterrotta del ricorrente ad amianto.

Ai fini della prova dei fatti esposti decisiva si palesa la documentazione versata in atti, proveniente da Trenitalia, dalla quale si evince che il signor Calabrese Michele, per le mansioni di aggiustatore meccanico, presso lo stabilimento di Santa Maria La Bruna, fu direttamente impegnato nella revisione delle unità frenanti e connessioni flessibili (cfr documento n.9 della produzione di parte ricorrente, concernente l'esposizione accidentale a materiale contenente amianto); nella nota si evidenzia altresì che nell'attività di revisione delle unità frenanti veniva fatto uso di raschietti per la rimozione di guarnizioni incollate (30, 40%), mentre nel 15% dei casi si è operato con




l'ausilio del trapano a colonna per l'estrazione di radici di viti rotte; è emerso altresì che il ricorrente dal settembre 1985 presso l'Officina grandi riparazioni di Santa Maria La bruna, oltre all'attività di addetto alle riparazioni delle unità frenanti presso il reparto cilindro e freno, è stato utilizzato anche per la scoibentazione di amianto dalle carrozze ferroviarie nella cosiddetta zona A e nella così detta zona B, per la rimozione delle guarnizioni contenenti amianto.

Da tale valutazione complessiva del periodo lavorativo del ricorrente si può rilevare che l'esposizione all'amianto è stata costantemente superiore al limite di 0,1 fibre per centimetro cubo, e comunque di tale rilevanza da sottoporre il dipendente dello stabilimento al contatto con lavorazioni che utilizzano amianto nonché al rischio ambientale dato dalla presenza nell'ambiente di lavoro, per un periodo superiore a dieci anni, di fibre di amianto.

La prova orale espletata ha confermato che il Calabrese, per le mansioni svolte, aveva un significativo e ripetuto contatto con la sostanza nociva.

I testi escussi, Iorio Vincenzo e Gravina Gaetano, entrambi colleghi di lavoro del ricorrente presso l'impianto di Santa Maria La Bruna, hanno riferito che gli operai che lavoravano presso l'officina di Santa Maria La Bruna erano obbligati ad effettuare la "scoibentazione" delle carrozze ferroviarie e si occupavano di attività di piccola e grande riparazione delle carrozze; le carrozze, riferiscono i testi, presentavano amianto "dappertutto", in particolare nelle parti che servivano per la coibentazione. Ha riferito il teste Iorio che la materia in insinuava in tutta la vettura, anche nel sottocassa, a

causa del tipo di intervento richiesto agli operai” e che l’amianto si polverizzava e, quando si utilizzava l’acqua, che veniva spruzzata con idranti, le polveri si disperdevano”. Ha infine riferito il teste che tutte le attività di riparazione delle carrozze contenenti amianto venivano effettuate dagli operai senza alcuna protezione. Il teste Gravina Gaetano, capo -tecnico del reparto cilindri e freni presso l’officina di Santa Maria La bruna, ha ricordato altresì che Calabrese lavorava nel reparto freni, alle unità frenanti, descrivendo le fasi dell’intervento: in particolare le unità frenanti dovevano essere aperte per la revisione e pertanto le guarnizioni venivano raschiate e rimosse. Raschiando le guarnizioni si disperdevano molte fibre di amianto, perché per rimuoverle si rompevano i pezzi. Precisa il teste che prima della scoperta della natura nociva del materiale utilizzato per le guarnizioni non era utilizzato alcun dispositivo di protezione. Ricorda altresì il teste che l’azienda scoprì la natura delle guarnizioni e la presenza di amianto dopo le segnalazioni da parte degli operai, secondo le procedure stabilite che prevedevano prelievo di materiali ed analisi. Il teste riferisce infine che ogni giorno, nel reparto, venivano revisionate circa cinque unità frenanti, che richiedevano l’impegno di più persone per sette ore di lavoro per ciascuna unità frenante. Il ricorrente, pertanto, nella qualità di addetto alla riparazione dei freni ebbe, per lo meno fino all’anno 2001, quando si scoprì che le guarnizioni dei freni erano fatte di amianto, un contatto quotidiano costante e non protetto con la sostanza che, nelle operazioni di rimozione, era destinata a polverizzarsi e a disperdersi nell’ambiente.




D'altro canto costituiscono fatti noti, oggetto peraltro di numerose pronunce giudiziali, i successivi interventi di bonifica delle autorità sanitarie proprio nello stabilimento di Santa Maria La Bruna, caratterizzato da una massiccia presenza del materiale nocivo.

L'ulteriore elemento di controversia scaturisce dalla fatto se debba essere rivalutata l'intera anzianità contributiva, ovvero il solo periodo di riconosciuta esposizione all'amianto.

La disposizione in commento fa riferimento esplicito al periodo lavorativo soggetto all'assicurazione per le malattie professionali derivanti da amianto. Orbene, ritiene il giudicante che debba affermarsi, in virtù della lettera della disposizione in esame, che in presenza di un periodo di esposizione ultradecennale all'amianto il ricorrente abbia diritto alla rivalutazione dell'intero periodo lavorativo prestato alle dipendenze della società indicata in epigrafe.

Inoltre l'interpretazione che rivaluti l'intero periodo lavorativo e non solo quello di esposizione effettiva si giustifica altresì con la circostanza che il rischio di contrarre broncopneumopatie derivanti dall'esposizione di polveri da silicati – quindi anche di amianto - caratterizzati da periodi di latenza anche molto lunghi, permane oltre il tempo dell'esposizione medesima.

Ne consegue che va dichiarato il riconoscimento del diritto alla maggiorazione per 1,50 dell'intero periodo lavorativo, dalla data di iniziale esposizione con la condanna dell'INPS all'erogazione in proprio favore dei trattamenti di natura contributiva e pensionistica.



In particolare al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto alla rivalutazione dei contributi versati durante il periodo indicato, per il coefficiente di 1,50, con il conseguente diritto alla rivalutazione del trattamento pensionistico percepito.


L'esigenza di una tutela sostanziale del lavoratore, sottesa a tale normativa, ed il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali fa sì che ai fini della concessione del beneficio si prescindano dall'avvenuto o meno pagamento del premio supplementare ad opera del datore di lavoro ma ci si basi solo su considerazioni tecniche, relativamente alle mansioni alle modalità e al luogo di lavoro.

In mancanza di una deroga alla disciplina generale, la contribuzione, utile ai fini pensionistici, unitamente alla rivalutazione dei contributi per il periodo di esposizione all'amianto, non può superare il limite dei 40 anni o delle 2080 settimane di contribuzione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara il diritto del ricorrente al beneficio della rivalutazione per il coefficiente di 1,50 delle settimane di contribuzione relative all'intero periodo lavorativo, nel limite massimo dei contributi maturabili e per l'effetto dichiara il diritto dello stesso alla rivalutazione contributiva e previdenziale; condanna l'INPS ad accordare al ricorrente i trattamenti di



natura contributiva e pensionistica conseguenziali, accreditando i l
concessi ed in particolare l'aumento dell'1,50 dell'anzianità contributi
riferimento all'intero periodo lavorativo soggetto all'assicu
obbligatoria;

Condanna l'INPS alla ricostruzione della posizione previdenzi;
ricorrente, accordando il trattamento pensionistico conseguenziale;
condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali che si liquid;
euro 1280,00 compresi diritti di procuratore, con attribuzione _a favo
procuratore distrattario,

Sentenza provvisoriamente esecutiva

NAPOLI, 22.11.2007

IL GIUDICE

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT... IN CANCELLERIA

Oggi 15 GEN. 2008

IL CANCELLIERE

